

accoglie;⁽²⁾

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;⁽³⁾

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;⁽⁴⁾

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.^{(7) (8)}

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.⁽¹³⁾

- Vedi l'art. 10, l. n. 251/2005 *sub* art. 157.

- Vedi l'art. 1, l. 20 giugno 2003, n. 140, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato", che dispone: «1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del

Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

Evoluzione normativa

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251. V. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 1, l. 5 ottobre 1991 n. 320, e successivamente dall'art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332, era il seguente: «[I]. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. [II]. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. [III]. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta».

(2) I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio».

(3) I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio».

(4) Numero aggiunto dall'art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 del predetto art. 15-bis stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ».

(5) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lett. a), n. 2, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45, nella versione precedente alla modifica operata dalla l. 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui: «ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».

(7) Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017 n. 103 cit. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). L'originale secondo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 11, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103

cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma abrogato era il seguente: « Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta».

⁽⁸⁾ L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone la sostituzione del presente comma con il seguente testo: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1° gennaio 2020.

⁽⁹⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

⁽¹⁰⁾ L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone l'abrogazione del presente comma. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1° gennaio 2020.

⁽¹¹⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

⁽¹²⁾ L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, dispone l'abrogazione del presente comma. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. entra in vigore il 1° gennaio 2020.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67. V. inoltre la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis l. n. 67, cit.

L'istituto della sospensione della prescrizione trova la sua *ratio* nella forzata inattività cui è costretto l'organo che procede: se la prescrizione ha l'effetto di elidere la possibilità di far valere la pretesa punitiva dello Stato contro l'autore di un determinato reato, è logico che essa può operare se ed in quanto la pretesa punitiva possa essere esercitata durante tutto il periodo cui tale esercizio sia possibile; ne consegue che, ove vi siano delle cause che impediscano l'esercizio dell'azione e/o del procedimento penale, il decorso del termine si deve arrestare fino a quando la causa anzidetta non sia rimossa.

La disposizione normativa in esame è stata profondamente incisa dalla riforma operata dalla recente novella, **l. 9 gennaio 2019, n. 3**, la cui vigenza è stata, *in parte qua*, posticipata al 1 gennaio 2020. È stato, in primo luogo, previsto che il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna, a prescindere dall'esito del giudizio di prime cure: a dispetto della qualificazione legislativa in termini di causa di "sospensione", dunque, viene introdotta una nuova e autonoma disciplina del termine finale della prescrizione, che avrebbe – forse – trovato più adeguata collocazione all'interno dell'art. 158 c.p.

In secondo luogo, sono stati abrogati il terzo e quarto comma, i quali prevedevano che *i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai*

fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. L'effetto sospensivo è inequivocamente ancorato alle sole sentenze di condanna, con esclusione di quelle di assoluzione, di proscioglimento o di annullamento.

Non è stato, invece, oggetto di modifica il primo comma del presente articolo, il quale, dall'intervento della **l. n. 103/2017**, continua a prevedere che in caso di sospensione del corso della prescrizione per l'intervento di una richiesta di autorizzazione a procedere o in ragione del deferimento della questione ad altro giudizio, vi sia un periodo di sospensione legato a parametri di natura oggettiva. Per maggior chiarezza: nel primo caso — ossia laddove si verifichi una sospensione originata da richiesta di autorizzazione a procedere — il termine prescrizionale resterà sospeso per l'intera durata della procedura (sarebbe a dire, dalla presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere ad opera del P.m., fino all'accoglimento della richiesta stessa). Parimenti in caso di deferimento di questione ad altro giudizio, la sospensione opererà fino all'accoglimento della richiesta stessa. Vi è poi l'inserimento di un ulteriore caso di sospensione del termine prescrizionale, in caso di inoltro all'estero di rogatoria (anche in tal caso, la prescrizione resterà sospesa fino alla ricezione della relativa documentazione, da parte dell'autorità richiedente, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Si tratta di modifiche normative evidentemente ispirate all'intento di aprire delle vere e proprie parentesi di sospensione del termine prescrizionale, la cui durata sarà a questo punto legata ad eventi di natura certa e di agevole verificabilità. Si intende ovviamente anche scongiurare il pericolo opposto, ossia quello di una durata sostanzialmente indefinita nel massimo della sospensione del termine prescrizionale. Resta ferma, altresì, la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; nei casi di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale; e in caso di rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.